

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

R.D. 601 - 1931

TITOLO I - Disposizioni di coordinamento

### **Art. 15 Articolo 15**

Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell'articolo precedente, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e l'interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte da quindici giorni a due anni.